

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: BOSSI)

Roma, 16 novembre 2021

Su ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo;

valutato in particolare l'emendamento 9.100, che sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di tutela di dati personali e che modificano in più parti il decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. codice della *privacy*);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'emendamento 9.100 introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi 5-*bis* e 5-*ter* che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

Al riguardo, si osserva tuttavia che il citato articolo 36, paragrafo 4, non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

Simone Bossi

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E